

## **SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**Variante parziale al PRGC n. 25/2016, ex art. 17, comma 5 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i. - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS con contestuale adozione del progetto preliminare di variante e sua pubblicazione.**

Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. da ultimo modificata dalla Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015, nonché le altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, nonché il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ed il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;

Visto l'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" che sostituisce, integrandolo, l'Allegato II alla d.g.r 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;

Visto il rapporto preliminare per la verifica alla VAS integrato con gli elaborati del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G. vigente n. 25/2016, acquisiti a protocollo comunale in formato elettronico in data 12/04/2016, PG n.1598, redatti dall' arch. Giacomo PRINI, con studio professionale in Stresa (VB), via Roma n.33, P.IVA 01080840034, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del Verbano, Cusio, Ossola al numero 402 e dott. geol. Corrado CASELLI, con studio professionale a Comerio (VA) via Prada n.20, P.IVA 03071070126, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia con il n.1194, costituiti da:

- RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
- RELAZIONE
- ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI E PROGETTO DI VARIANTE
- TABELLA DI VERIFICA ALLEGATA AL PROGETTO PRELIMINARE Variante Parziale n. 25/2016 ai sensi dell' ART. 17 comma 5
- Scheda allegata alla variante al P.R.G. adottata ai sensi dell'art. 17, 5° comma, della L.R.n°56 del 05.12.1977 e s.m
- TAVOLA P/2 V.25 VIGENTE ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. VIGENTE PECETTO-STAFFA
- TAVOLA P/2 V.25 PROGETTO DI VARIANTE ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PROGETTO DI VARIANTE PECETTO-STAFFA

Premesso e considerato che:

**(\* in ordine ai riferimenti ed estremi di approvazione del piano regolatore generale vigente e delle successive varianti generali, strutturali e parziali \*)**

- il Comune di Macugnaga è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, regolarmente approvato con D.G.R. n. 99-39635 in data 11.12.1984, successivamente variato, nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, con una Variante di revisione, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 14 in data 4.3.1999 e n. 11 in data 4.4.2001, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2002, n. 1-5187 (Bollettino Ufficiale n. 07 del 14/02/2002);

- con l'approvazione della dodicesima variante strutturale "in itinere" ai sensi del quarto comma art.17 della L.R.56/77, approvata con D.G.R. n. 27-2934 del 28/11/2011, pubblicata B.U.R. n. 49 del 07/12/2011, e modifiche "ex officio", lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Macugnaga (VB) è adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.L), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001;

successivamente all'approvazione della predetta variante strutturale al P.R.G.C. avvenuta in data 28/11/2011 e pubblicata in data 07/12/2011, sono state approvate le seguenti varianti, parziali, semplificate e/o connesse all'attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 04/04/2013 è stata approvata una variante parziale ai sensi del settimo comma art.17 della L.R. 56/77 (n.17/2013), a seguito dell'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS giusta deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 17/12/2012 e del parere di compatibilità integrato nella deliberazione della Giunta provinciale n.9 del 23/01/2013;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 25/07/2014 è stata approvata un'ulteriore variante parziale ai sensi del quinto comma art.17 della L.R. 56/77 (n.19/2014 - BURP n. 34 del 21/08/2014), a seguito dell'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS giusta deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 23/04/2014 e del parere di compatibilità integrato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 67 del 13.06.2014;

- con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 18/12/2015 è stata approvata la variante semplificata al PRG, ex art. 17 bis, co. 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., per la realizzazione della seguente opera pubblica: "Lavori di realizzazione di un'eco-piazzola per la posa di contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani" (n. 21/2014 – BURP n. 1 del 08/01/2016) a seguito dell'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 06.10.2015 e dell'esito favorevole della Conferenza dei Servizi tenutasi, ai sensi dell'art. 17 bis della L. R. 5/12/1977, n. 56 e ss. m. ed ii., in data 10.09.2015 e 15.12.2015;

- con deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 18/12/2015 è stata approvata un'ulteriore variante parziale al PRGC, ex art.17 comma 5 e 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., (n. 23/2015 - BURP n. 1 del 08/01/2016) a seguito dell'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS giusta deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 06/10/2015 e del parere di compatibilità integrato nel decreto del Presidente della Provincia del VCO n. 113 del 3.12.2015;

- con deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 18/12/2015 è stata approvata la Variante urbanistica al PRG, ex art. 16 bis "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", della L.R. 56/77 e s.m.e i. (n. 24/2015 - BURP n. 1 del 08/01/2016), a seguito dell'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 27.11.2015 e dell'esito conclusivo favorevole della Conferenza dei Servizi tenutasi, ai sensi dell'art. 16 bis della L. R. 5/12/1977, n. 56 e ss. m. ed ii., in data 26.11.2015 e 15.12.2015.

ed apportate le seguenti modificazioni al PRG che non comportano variante:

- deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 24/04/2013 (n. 18/2013)
- deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 30/09/2014 (n. 20/2014)
- deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 25/06/2015 (n. 22/2015)

**(\* in ordine all'attestazione delle modificazioni introdotte in sede di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti generali o strutturali siano state recepite nel piano regolatore generale vigente (art. 17, comma 5, lettera a \*))**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2012 sono stati approvati gli elaborati della dodicesima variante strutturale "in itinere", coordinati con le modifiche introdotte "ex officio" specificatamente riportate nell'allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 27-2934, ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della l.r. n.56/77 e s.m.i.;

**(\* in ordine alla descrizione dei contenuti della variante \*)**

*[...] "La presente Variante ha la finalità di modificare la destinazione urbanistica di due edifici esistenti dall'attuale destinazione alberghiera a destinazione residenziale. Gli edifici sono stati realizzati in attuazione di un Piano Esecutivo Convenzionato (Area RS/C n.5) e hanno attualmente, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio una volumetria a destinazione turistico alberghiera oggetto di variante pari a:*

*- Edificio n.6: mc. 700,20, corrispondente a circa mq. 234,45 P. Int., P.Terra, P.1° (Residenziale) e P.2° (parte Residenziale e parte Alberghiera)*

*- Edificio n.7: mc. 1.436,89, corrispondente a circa mq. 497,71 P.Terra (Parte Portico e parte Alberghiera), P.1° e P.2° (Alberghiera) ....La destinazione dell'edificio E1, ....., è già stata oggetto di precedente analoga Variante Parziale al PRGC, n.19/2014 ai sensi del 5° e 7° comma dell'art.17 della L.R.56/1977 e s.m.i., approvata con Deliberazione C.C. n.24 del 25.07.2014, pubblicata sul B.U.R. n.34 del 21.08.2014, che ammette la trasformazione da destinazione alberghiera in destinazione residenziale, subordinata alla cessione della quota di plusvalenza, in proporzione alla superficie trasformata, calcolata nella tabella allegata al Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 15.04.2013 e così come stabilita nella Deliberazione C.C. n.17 del 29.04.2013. La trasformazione non è subordinata alla cessione di eventuali aree standards in quanto già soddisfatte ed individuate in fase di attuazione del P.E.C. di riferimento....La viabilità e il reperimento delle aree a standards sono già stati quantificati, individuati e realizzati in attuazione del PEC; la superficie realizzata risulta congrua e soddisfa la modifica di destinazione prevista, in quanto il PEC ha adottato ai fini del calcolo degli abitanti teorici insediabili, lo stesso parametro (27,5 mq/ab) sia per la destinazione alberghiera sia per la destinazione residenziale" [...].*

(cfr. paragrafo 3.2 della "RELAZIONE" PG. n.1599 del 12/04/2016 allegata alla presente)

**(\* in ordine alla motivazione del pubblico interesse della variante \*)**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 15/04/2013 è stata introdotta la facoltà, esclusivamente per le aree classificate ai sensi dell'art.38 delle N.T.A. vigenti, quali aree di espansione residenziale e turistica - classe RS/C, a destinazione d'uso composita, di trasformare la quota percentuale di volumetria realizzata a destinazione alberghiera, come definita ai punti 24c1 e 24c2 dell'art. 4 delle N.T.A., o a residenza turistico-alberghiera, come definita al punto 23e1 dell'art. 4 delle N.T.A. vigenti, in destinazione residenziale di cui al punto 23.a dell'art. 4 delle N.T.A., previa variazione dello S.U. vigente, in conformità a quanto stabilito dalla Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., e/o della relativa Convenzione, che tenga in ogni caso indenni ed inalterati i restanti interessi del Comune derivanti dagli obblighi a suo tempo sottoscritti, con le modalità e le limitazioni contenute nel medesimo deliberato, ed approvato il relativo "Regolamento per la Cessione di Quota della Plusvalenza determinata da Interventi di trasformazione Urbanistica in Variante alle Previsioni del PRG Vigente", unitamente allo schema di calcolo della plusvalenza

ed alla tabella degli elementi valutativi e modalità di calcolo, stabilendo che una quota del 27,5% (ventisette/50 per cento) della plusvalenza prodotta dalla trasformazione, dovrà essere ceduta al Comune di Macugnaga e sarà destinata ad interventi di interesse pubblico;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29/04/2013 è stato accolto l'atto d'obbligo di rilievo urbanistico – edilizio presentato da Alessandro Tettoni e Angelo Tettoni per conto della s.a.s. M2 di Tettoni Angelo & C, in quanto ritenute sussistenti, tutte le condizioni previste dal Regolamento approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 15/04/2013, da subordinarsi alla preventiva approvazione di una variante urbanistica;

- con deliberazione della giunta comunale n.117 del 19.12.2013 è stata accolta la richiesta pervenuta a mezzo PEC il 26/11/2013, PG. n. 5583 (successivamente perfezionata con nota PG. 4384 del 09/10/2015) presentata da Immobiliare Barazzoni s.r.l., in quanto ritenute sussistenti, tutte le condizioni previste dal Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n.11 del 15/04/2013, da subordinarsi alla preventiva approvazione di una variante urbanistica;

- con delibera della giunta comunale n.25 del 01/04/2016 è stato dato pertanto indirizzo agli uffici comunali all'avvio delle procedure la redazione di una variante parziale allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'Art. 17 comma 5 della L.R. n.56/77 e s.m.i., finalizzata a consentire di trasformare la quota percentuale di volumetria realizzata a destinazione alberghiera, o a residenza turistico-alberghiera, in destinazione residenziale, in area PEC RS/C n.5, art.38 NTA vigenti, edificio n. 6 e n. 7, in conformità ai precedenti atti assunti;

**(\* in ordine alle CONDIZIONI DI CLASSIFICAZIONE \*)**

La variante viene classificata come parziale in quanto:

*[...] "La presente Variante viene redatta ai sensi della Legge Regionale n.56/1977 "Tutela e uso del suolo" così come modificata dalla Legge Regionale 25 marzo 2013 n.3 e dalla Legge Regionale 12 agosto 2013 n.17 e in particolare secondo i disposti dell'art. 17 comma 5. La variante in oggetto rientra infatti nelle casistiche di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto ne soddisfa le condizioni" [...]*

(cfr. paragrafo 1 della "RELAZIONE" PG. n.1599 del 12/04/2016)

*[...] "Gli edifici in oggetto della presente Variante hanno una superficie di mq 234,45 (edificio n.6) e mq 497,71 (edificio n.7) per un totale di mq 732,16*

*- La trasformazione da destinazione alberghiera a destinazione residenziale non modifica le quantità delle aree a standards in quanto nella predisposizione del PEC di riferimento (Area RS/C n.5) è stato adottato, al fine del calcolo, lo stesso parametro (27,5 mq/ab)" [...]*

(cfr. allegato "TABELLA DI VERIFICA ALLEGATA AL PROGETTO PRELIMINARE Variante Parziale n. 25/2016 ai sensi dell' ART. 17 comma 5" PG. n.1599 del 12/04/2016)

**(\* in ordine alla capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga \*)**

*[...] "Dalla verifica dei dati di progetto, del PRGC vigente, di ciascuna area normativa, si evince che la Capacità Insediativa Teorica di Piano non varia in quanto i dati dell'all. 2 alla scheda C della sez. I (che si riporta integralmente) raggruppa in un'unica Area Normativa RS/C (PEC di riferimento n.5) entrambe le quantificazioni e previsioni" [...]*

(cfr. allegato "TABELLA DI VERIFICA ALLEGATA AL PROGETTO PRELIMINARE Variante Parziale n. 25/2016 ai sensi dell' ART. 17 comma 5" PG. n.1599 del 12/04/2016)

**(\* in ordine alla dichiarazione di conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati (art. 17, comma 2 \*))**

*[...] "Le modifiche proposte nella presente variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni" [...]*

(cfr. paragrafo 1 della "RELAZIONE" PG. n.1599 del 12/04/2016)

**(\* in ordine alle CONDIZIONI LOCALIZZATIVE \*)**

L'oggetto della presente variante parziale è all'interno dell'area già inclusa nel Piano Esecutivo Convenzionato adottato dal Comune di Macugnaga (VB), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42, del 30/11/1995, deliberazione consiglio comunale n. 28 del 12/09/1996, e deliberazione consiglio comunale n. 20 del 30/06/1997; è successivamente intervenuta Convenzione urbanistica stipulata tra gli aventi causa ed il Comune di Macugnaga (VB) mediante rogito della Dott.ssa Maria Cervia, Notaio in Invorio (NO), al n. rep. 14692, n. racc. 2476, in data 18/03/1998;

La suddetta Convenzione stabiliva la cessione di aree ed impianti, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 56/77, come di seguito specificato:

1. cessione gratuita di aree, con onere a carico dei proponenti il P.E.C., per una superficie complessiva di mq. 1.125,38, di cui: mq. 373,15 per parcheggi pubblici, mq. 473,71 per rete viaria e spazi di manovra; mq. 278,52 per allargamento strada esistente;
2. cessione gratuita di aree, con onere a carico dei proponenti il P.E.C., per una superficie complessiva di mq. 570,74, quali giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per lo svago e sentieri;
3. la cessione delle suddette aree, di cui alle precedenti punti 1. e 2., di consistenza pertanto pari a complessivi mq. 1.696,02 avverrà su semplice richiesta del Comune e senza alcun indennizzo;
4. esecuzione diretta, con oneri a carico dei proponenti, delle seguenti opere e impianti:
  - a. opere di risanamento e sistemazione suoli;
  - b. sistema viario pedonale e veicolare;
  - c. spazi di sosta e parcheggio a livello di quartiere;
  - d. opere di presa, adduzione e distribuzione rete idrica
  - e. opere ed impianti per lo smaltimento e depurazione dei rifiuti liquidi
  - f. sistema di distribuzione dell'energia elettrica ed impianti telefonici
  - g. spazi attrezzati di verde pubblico
  - h. impianto di illuminazione pubblica

- in data 23.06.2005, è stata presentata all'Ufficio Tecnico del Comune di Macugnaga, P.G. n. 3657, progetto per la realizzazione del collettore fognario relativo alla suddetta lottizzazione, corredato da relazione idraulica di verifica; in data 14.10.2005, è stata presentata all'Ufficio Tecnico del Comune di Macugnaga, P.G. n. 5990, una richiesta di Permesso di Costruire, a firma dei lottizzanti con la quale si richiedeva autorizzazione all'esecuzione delle opere di urbanizzazione; in data 17/06/2006, prot. 3639, il proponente il PEC ha presentato dichiarazione di inizio lavori, delle opere di cui al P.d.C. n. 2120 PC/06, del 19.05.2006; in data 04/01/2007, prot. 0075, è stata presentata all'ufficio Tecnico del Comune di Macugnaga, dichiarazione di fine lavori, delle suddette opere di urbanizzazione, e in data 04/01/2007, prot. 0073, è stata presentata la richiesta di Collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate; in data 03/08/2007 è stato effettuato il collaudo provvisorio delle suddette opere a cui ha fatto seguito il collaudo definitivo qui pervenuto in data 18/02/2014, con documentazione registrata a PG. n. 832, successivamente integrata in data 25/03/2014, PG. n. 1357.

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27/03/2014 sono stati approvati gli atti di collaudo compresa la verifica del collettore fognario, che certifica la corretta esecuzione ed

avvenuto completamento delle opere di urbanizzazione ed impianti previsti dagli artt. 7 ed 8 della Convenzione urbanistica stipulata tra gli aventi causa ed il Comune di Macugnaga (VB).

- con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2014 sono state approvate la consistenza delle aree destinate a parcheggi pubblici, rete viaria e spazi di manovra, e verde (elencate in delibera), stabilendo che le medesime saranno cedute gratuitamente alla proprietà comunale, e senza alcun indennizzo, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione, su semplice richiesta del Comune, da effettuarsi entro la scadenza del termine prescrizione ove lo stesso ne ravvisasse la necessità per ragioni di interesse collettivo.

**( \* in ordine al processo di valutazione (art. 17, c. 11 della L.R. 56/77 e s.m.i. – D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 \*)**

La presente variante parziale non è stata esclusa dal processo di valutazione di VAS in quanto non rientra nei casi espressamente indicati dall'art. 17, comma 11, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni ed è soggetta a tale procedura ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977

A mente della medesima D.G.R. è stata prevista la possibilità di l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici.

A tal fine si precisa che:

L' autorità procedente, comune di Macugnaga, ovvero la pubblica amministrazione che elabora il piano coincide con l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, in quanto il Comune è dotato di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla d.g.r. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), infatti, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito stabilmente ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998 con DGC 15 del 30.01.2014 e successiva DGC n. 20 del 16.03.2015, per l'espletamento delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni istruttorie possedendo i requisiti necessari per garantire la separazione e l'adeguato grado di autonomia rispetto alle strutture che rivestono la qualifica di autorità procedente, nonché competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

l'autorità procedente si esprime attraverso il Consiglio comunale a cui spetta il recepimento, l'adozione ed approvazione del Piano o programma; l'autorità competente, a cui spetta invece l'adozione del provvedimento di verifica o la formulazione del parere motivato, sulla base delle attività procedurali da parte dell'organo tecnico comunale e culminanti con la formulazione del rapporto istruttorio, è stata individuata nella Giunta comunale, con DGC n. 15 del 30.01.2014;

è altresì garantita la terzietà del procedimento poiché il responsabile del procedimento di VAS, non coincide con responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione;

All'organo tecnico sono pertanto demandate lo svolgimento delle attività tecnico istruttorie finalizzate alla predisposizione dei pareri e dei provvedimenti di competenza concernenti:

- l'analisi della completezza dei documenti ambientali predisposti o presentati;
- l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
- lo svolgimento degli approfondimenti istruttori;
- la definizione del contributo tecnico per la fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, nei procedimenti di valutazione;

- l'analisi delle osservazioni e contributi pervenuti, nei procedimenti di verifica o valutazione;
- l'elaborazione di un rapporto istruttorio, preordinato alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS o alla formulazione del parere motivato da parte dell'autorità competente;
- la collaborazione con la struttura responsabile del piano alla fase di revisione del Piano, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nei casi di valutazione.

Atteso pertanto che ai sensi dell'allegato 1 alla DGR la fase procedurale preordinata alla successiva approvazione della presente variante, ovvero alla sua riadozione comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, sarà la seguente:

- Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC)
- Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni
- Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento
- Il comune (contestualmente) trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS
- La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)

PRESO ATTO della verifica di congruità con le NTA di carattere geologico del PRGC vigente desunte dall'allegata Relazione laddove si evince che *"La variante prevede un cambiamento di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale, intervento che secondo la classificazione di cui sopra non comporta incrementi di carico antropico ( $\alpha$ )"*;

PRESO ATTO che, rispetto al vigente Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale l'area di interesse rientra in Classe III, che si riferisce a "Aree di tipo misto" e che non sono previste modifiche alla zonizzazione acustica rispetto al Piano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 27/07/2006;

PRESO ATTO che la presente variante parziale al PRGC, con riferimento alle parti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

Tutto ciò premesso e considerato;

Considerato necessario, secondo il principio generale di trasparenza di cui all'art.1 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., provvedere tempestivamente alla pubblicazione del presente schema e degli allegati tecnici sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, link:

<http://www.comune.macugnaga.vb.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=163>

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili competenti, resi ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.;

VISTA la L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

VISTO il Dlgs 33/2013

VISTI il D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. la D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008 e la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977

## **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione della presente delibera;
2. **di ADOTTARE** il rapporto preliminare per la verifica alla VAS integrato con gli elaborati del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G. vigente n. 25/2016, acquisiti a protocollo comunale in formato elettronico in data 12/04/2016, PG n.1598, redatti dall' arch. Giacomo PRINI, con studio professionale in Stresa (VB), via Roma n.33, P.IVA 01080840034, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del Verbano, Cusio, Ossola al numero 402 e dott. geol. Corrado CASELLI, con studio professionale a Comerio (VA) via Prada n.20, P.IVA 03071070126, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia con il n.1194, costituiti da:

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RELAZIONE

ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI E PROGETTO DI VARIANTE

TABELLA DI VERIFICA ALLEGATA AL PROGETTO PRELIMINARE Variante Parziale n. 25/2016 ai sensi dell' ART. 17 comma 5

Scheda allegata alla variante al P.R.G. adottata ai sensi dell'art. 17, 5° comma, della L.R.n°56 del 05.12.1977 e s.m

TAVOLA P/2 V.25 VIGENTE ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. VIGENTE PECETTO-STAFFA

TAVOLA P/2 V.25 PROGETTO DI VARIANTE ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PROGETTO DI VARIANTE PECETTO-STAFFA

3. **DI DARE ATTO** che la presente variante parziale sarà sottoposta alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici.
4. **DI DARE ATTO** che la presente Variante parziale con riferimento all'arco di validità del PRG vigente e alle modificazioni introdotte in sede di approvazione :
  - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i
  - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i
  - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente (più precisamente, non incide sulla capacità insediativa residenziale)
  - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità) previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive



- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- i) La presente variante non modifica le quantità delle aree a standards, anche con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate, non consente aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga rispetto al PRG vigente.

5. **DI PRENDERE ATTO**, come precisato in premessa e nei documento tecnici come sopra approvati, che la presente variante non apporta alcuna variazione sulla Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22, ex art. 17, comma 5, lett. c/d), sulla Capacità insediativa residenziale, ex art. 17, comma 5, lett. e), e neppure sulle Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, ex art. 17, comma 5, lett. f), e che pertanto non viene allegato il prospetto numerico previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto non è prevista alcuna variazione delle suddette quantità;
6. **DI CONFERMARE** che la presente deliberazione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale, come indicato in premessa e negli atti qui allegati e come sopra approvati, nonché del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f).
7. **DI DISPORRE** che la presente delibera sia pubblicata sul sito informatico del Comune di Macugnaga ed all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di trenta giorni consecutivi precisando che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione sarà possibile per chiunque formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante
8. **DI STABILIRE** che la presente deliberazione unitamente agli elaborati di variante e al documento di verifica, come elencati al precedente punto 2, dovranno essere trasmessi a cura dell'autorità competente in materia di VAS, per il tramite del proprio Organo tecnico, ai soggetti con competenza ambientale, individuati ai sensi della citata D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, ai fini dell'espressione del parere di competenza entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento;
9. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione unitamente agli elaborati di variante e al documento di verifica, come elencati al precedente punto 2, alla Provincia del V.C.O., ai fini dell'espressione del pronunciamento di cui al comma 7, art. 17 della LUR n. 56/1977 e s.m.i. nonché ai fini della verifica di VAS, ed al Ministero per i beni e le attività culturali per il pronunciamento di competenza;
10. **DI DEMANDARE** all'autorità competente in materia di VAS la fase di verifica di assoggettabilità, per il tramite del proprio Organo tecnico, a cui spettano le attività tecnico istruttorie finalizzate alla predisposizione dei pareri e dei provvedimenti di competenza della stessa e per la formulazione del rapporto istruttorio, che si concluderà con l'emissione del provvedimento di verifica;
11. **DI DARE ATTO** che la variante adottata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
12. **di PROVVEDERE**, per il tramite degli uffici comunali, a tutti gli adempimenti successivi e conseguenti al presente provvedimento.
13. **DI DARE ATTO:**

- che lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.lgs 33/2013.

**INOLTRE SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.